

Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 806

del 21/12/2023

OGGETTO: STIPULA DI CONTRATTO DI COMODATO AD USO GRATUITO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETA' DELL'A.S.S.T. DI MANTOVA SITI IN RONCOFERRARO (MN) IN LARGO NUVOLARI - PERIODO 01.12.2023 - 30.11.2031

# II DIRETTORE GENERALE - Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. Dott.ssa Lorella Biancifiori

Acquisito il parere favorevole del DIRETTORE SANITARIO F.F. Dott.ssa Mara Chiara Martinelli

Acquisito il parere favorevole del DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott.ssa Carolina Maffezzoni

Responsabile del procedimento: ANDREA GALLIO

#### IL DIRETTORE GENERALE

#### Premesso che:

- Regione Lombardia con L.R. n. 23 dell'11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I a al Titolo II della legge regionale del 30 dicembre 2009 n. 33" ha istituito due nuovi Enti che hanno sostituito le Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) e le Aziende Ospedaliere (A.O.);
- con Decreto n. 11963 del 31/12/2015 la Regione Lombardia ha trasferito alla A.S.S.T. di Mantova, in attuazione della L.R. n. 23/2015, il personale, una parte dei beni immobili e mobili e le posizioni attive e passive già in capo alla ex A.S.L. di Mantova, ora A.T.S. della Val Padana;

Tenuto conto che tra i beni trasferiti in proprietà all'A.S.S.T. di Mantova rientra l'immobile sito in Roncoferraro (MN) in Largo Nuvolari;

#### Dato atto che:

- una porzione dell'immobile è utilizzata dall'A.T.S. della Val Padana per attività istituzionali;
- trattasi di una porzione di spazi di superficie pari a 36,51 mq identificati nel contratto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- con Decreto n. 1327 del 30/11/2023 l'ASST di Mantova ha aggiornato i comodati in essere con l'ATS e approvato il contratto di comodato per la sede di Roncoferraro;

Ritenuto di procedere alla formale approvazione del contratto di comodato ad uso gratuito per un periodo pari a 8 anni con decorrenza dal 01/12/2023, nella versione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ricordato che l'ATS della Val Padana dovrà provvedere a rimborsare alla parte concedente i costi di gestione relativi alle utenze (energia elettrica, gas, acqua, raffrescamento/riscaldamento, tassa rifiuti), i costi relativi la manutenzione ordinaria, i costi relativi al servizio di pulizia e sanificazione dei locali in questione così come dettagliato nell'art. 3 "obbligazioni delle parti" del contratto di comodato;

Ricordato che la registrazione avverrà a cura del comodante e che le spese di registrazione saranno sostenute al 50% dalle parti;

Vista l'attestazione dell'Ing. Andrea Gallio in qualità di responsabile del procedimento amministrativo e della Dott.ssa Pierina Ghilardi in qualità di Direttore della SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato) in ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente atto;

Vista l'attestazione della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità in ordine alla regolarità contabile;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F., Sanitario F.F. e Sociosanitario;

## DECRETA

- di approvare il contratto di comodato ad uso gratuito con l'ASST di Mantova per l'utilizzo di locali in Largo Nuvolari – Roncoferraro, per un periodo pari a 8 anni con decorrenza dal 01/12/2023, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che l'ATS dovrà provvedere a rimborsare annualmente alla parte concedente i costi di gestione relativi alle utenze (energia elettrica, gas, acqua, raffrescamento/riscaldamento, tassa rifiuti), i costi relativi la manutenzione ordinaria, i costi relativi al servizio di pulizia e sanificazione dei locali in questione così come dettagliato nell'art. 3 "obbligazioni delle parti" del contratto di comodato;
- 3) di dare atto che la registrazione avverrà a cura del comodante e che le spese di registrazione saranno sostenute al 50% dalle parti;

- 4) di trasmettere il presente provvedimento e il contratto firmato all'ASST di Mantova;
- 5) di disporre, a cura della S.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente Dott. Salvatore Mannino

# CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI LOCALI DI PROPRIETA' DELL'A.S.S.T. DI MANTOVA SITI IN RONCOFERRARO (MN) IN LARGO NUVOLARI

L' **Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) di Mantova** con sede legale a Mantova in Strada Lago Paiolo, 10 (P.I. 02481840201), in persona del legale rappresentante *pro tempore* - di seguito denominata anche *comodante*,

е

l'Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) della Val Padana, con sede legale a Mantova in via dei Toscani, 1 (P.I 02481970206), in persona del legale rappresentante *pro tempore* - di seguito denominata anche *comodataria*,

di seguito indicate congiuntamente anche quali "le Parti",

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

#### Art. 1- OGGETTO

L'A.S.S.T. di Mantova concede in comodato all'A.T.S. VAL PADANA, che accetta, il locale ubicato all'interno dell'immobile sito in Roncoferraro in Largo Nuvolari 1, Fg 29, Mappali 45-462, sub 301, limitatamente agli spazi al piano terra evidenziati nella planimetria allegata al presente atto e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo.

Le Parti danno atto che l'A.T.S. occupa complessivamente mg 36,51.

I locali concessi sono destinati alle attività istituzionali dell'A.T.S.

# Art. 2- DURATA

Il comodato avrà durata di 8 anni con decorrenza dallo 01/12/2023.

Le Parti potranno recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di 6 mesi da formalizzare a mezzo Pec.

# **Art. 3- OBBLIGAZIONI DELLE PARTI**

La comodataria si obbliga a custodire e a conservare il bene oggetto del presente contratto con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia, secondo quanto disposto dal Codice civile e si obbliga, altresì, a non destinarlo ad altri usi che non siano quelli determinati dal contratto.

La comodataria per tutta la durata del contratto sarà, pertanto, ritenuto responsabile, verso il comodante e verso i terzi, di eventuali danni causati per sua colpa o trascuratezza.

La comodataria è, altresì, responsabile dell'inosservanza, anche da parte di terzi estranei, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza, indispensabili per evitare incendi, danni, infortuni o manomissioni.

L'A.S.S.T. provvederà al pagamento delle spese di gestione (energia elettrica, gas, acqua e riscaldamento/raffrescamento, tassa rifiuti, manutenzione ordinaria) dell'immobile oggetto del contratto. Verranno poi annualmente determinate le quote di spettanza della A.T.S. riferite agli spazi utilizzati, in proporzione della superficie e al periodo di utilizzo, e chiesto il relativo rimborso previo invio di rendicontazione ed emissione della relativa fattura con esplicitati gli oneri di legge.

Le attività di pulizia e sanificazione dei locali verranno eseguite da A.S.S.T. e addebitate alla comodataria in base ai costi effettivamente sostenuti in base ai mg occupati.

Interventi manutentivi o altri costi specifici richiesti dalla comodataria, a vantaggio esclusivo della medesima, verranno interamente addebitati alla stessa.

#### Art. 4- SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA- MIGLIORIE

Le spese di manutenzione straordinaria sostenute per i locali concessi saranno a carico del comodante. Eventuali migliorie, riparazioni o modifiche strutturali eseguite dalla comodataria, previa autorizzazione del comodante, resteranno acquisite dall'A.S.S.T. senza obbligo di alcun compenso all' A.T.S. per le stesse.

## Art.5- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

È fatto espresso divieto di cessione del contratto, senza il consenso scritto del comodante; sono altresì vietati il sub-comodato e la locazione. L'inosservanza della presente clausola determinerà la risoluzione del contratto stesso.

## Art. 6- MODIFICHE

Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le Parti se non modificati da leggi sopravvenienti in materia di comodato, in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al presente contratto potrà essere apportata solo mediante atto scritto

## **Art. 7- FORO COMPETENTE**

Per qualunque controversia che insorga, nell'interpretazione o nell'applicazione dei patti contenuti nel presente atto, le Parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Mantova.

#### Art. 8- RINVIO

Il presente contratto, per quanto non espressamente disposto, è disciplinato dalle norme del Codice civile, artt. 1803-1812, nonché dalle leggi vigenti e dai regolamenti comunque applicabili alla fattispecie di cui trattasi ed alle quali si fa rinvio.

#### Art. 9 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Le spese per la registrazione del contratto verranno sostenute da entrambe le Parti per la quota del 50% ciascuna.

# **Art. 10 - TRATTAMENTO DATI**

Le Parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di concessione in uso – ai sensi della normativa europea vigente (Reg. UE 679/2016).

Letto, confermato e sottoscritto.

## A.S.S.T DI MANTOVA

In persona del legale rappresentante pro tempore

## A.T.S. DELLA VAL PADANA

In persona del legale rappresentante pro tempore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate (sostituisce il documento cartaceo con firma autografa).

